




NUOVO REGOLAMENTO (UE)

2016/425 SUI DPI

modi e tempi di applicazione



Il 21/04/2018 è diventato applicabile il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che sostituisce la Direttiva 89/686/CEE e che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.

Il Regolamento è valido per tutti i Paesi dell'UE. A differenza della precedente Direttiva infatti non deve essere trasposto in diritto nazionale, ma è immediatamente applicabile ed uguale in tutti i paesi dell'Unione Europea. A partire dal 21/04/18 gli Organismi Notificati possono pertanto già emettere certificati di esame UE del tipo in accordo al nuovo Regolamento. Il nuovo Regolamento migliora la tracciabilità dei DPI, definisce più chiaramente le responsabilità degli operatori economici presenti nella catena di fornitura dei DPI, standardizza il ruolo degli Organismi Notificati e crea un miglior sistema di vigilanza del mercato.

E' previsto un periodo di transizione di 1 anno, in cui il fabbricante potrà ancora immettere sul mercato un DPI precedentemente certificato secondo la Direttiva 89/686/CEE. Mentre a partire dal 21/04/2019 potranno essere immessi sul mercato solamente prodotti conformi al nuovo Regolamento.

Tutti i prodotti che saranno invece già messi a disposizione sul mercato, ossia già presenti nella catena di distribuzione, potranno essere commercializzati fino alla naturale scadenza del DPI (se indicata) o del relativo attestato di certificazione CE e, qualora il certificato non riporti data di scadenza, fino alla data ultima del 21/04/2023 (data di ultima validità di tutti gli attestati di certificazione CE a norma della Direttiva 89/686/CEE).

Ai sensi del nuovo Regolamento gli utilizzatori finali non sono considerati operatori economici, pertanto potranno continuare ad usare i DPI certificati secondo la vecchia Direttiva 89/686/CEE anche dopo tale data (21/04/2023), e fino alla scadenza del dispositivo se e dove eventualmente indicato dal fabbricante.



COSA CAMBIA DA DIRETTIVA A REGOLAMENTO?

Principali novità

- Cambio negli obblighi della supply chain. Vengono definite in modo chiaro e dettagliato le responsabilità che deve assumersi ogni operatore economico coinvolto nella catena di fornitura dei DPI; fabbricanti, mandatarî, importatori e distributori. Ai fini del Regolamento, importatori e distributori vengono considerati alla stregua del fabbricante se immettono i DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale.
- In ottemperanza all'allegato 1 del Regolamento tutti i DPI di protezione da agenti chimici ora sono classificati come DPI di III categoria e quindi soggetti al controllo annuale. Sono stati inseriti tra i DPI di III categoria anche gli indumenti di protezione dal taglio da seghe a catena portatili e i dispositivi di protezione da rumori nocivi. Quindi i dispositivi di protezione per queste tipologie di rischio devono essere ricertificati in base alla nuova categoria superiore.
- Tutti i nuovi certificati UE (non più attestati di certificazione CE) conformi al Regolamento hanno una scadenza di 5 anni dalla data di emissione.
- La dichiarazione di conformità UE deve accompagnare il DPI oppure in alternativa deve essere indicato sulla nota informativa il link al sito internet dove poterla scaricare.
- La tracciabilità del lotto lungo tutta la catena di fornitura deve essere garantita dal fabbricante, apponendo sul DPI un numero di lotto o il mese e anno di produzione o altri mezzi identificativi, in accordo al Regolamento.
- La rintracciabilità del fabbricante deve essere garantita, il fabbricante deve essere facilmente identificabile, il nome e l'indirizzo del fabbricante devono comparire obbligatoriamente sulla nota informativa.

Il servizio clienti Secur Service S.r.l. rimane a disposizione dei clienti per qualsiasi richiesta e/o informazione.

** Questa informativa è stata elaborata da Secur Service S.r.l. sulla base delle informazioni disponibili al momento della pubblicazione ed è esclusivamente un ausilio alla comprensione di alcuni aspetti legati al nuovo Regolamento (UE) 2016/425. Non è quindi da intendersi come documento esaustivo sui contenuti del Regolamento stesso.